

N. R.G. 4038/2021

**REPUBBLICA ITALIANA****IN NOME DEL POPOLO ITALIANO****TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA****RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Patrizia Medica, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **4038/2021** promossa da:

D.D.Z. (C.F.), con il patrocinio dell'avv. G.C., elettivamente domiciliata in VIA presso il difensore avv. G.C.

PARTE ATTRICE

contro

COMUNE DI ... (C.F.), con il patrocinio dell'avv. F.S.F., elettivamente domiciliato in VIALE ..., presso il difensore avv. F.S.F.

PARTE CONVENUTA

CONCLUSIONI

All'udienza di precisazione delle conclusioni del 9.10.2024, tenuta nelle forme della trattazione scritta, con note depositate nel termine assegnato, le parti hanno così precisato le proprie conclusioni:

- **l'attrice** ha chiesto al Tribunale di *“- accertare e dichiarare la responsabilità del Comune di ... nella produzione del sinistro occorso alla sig.ra D.D.Z. in data 21/08/2018; - per l'effetto, condannare il Comune di ... in persona del Sindaco p.t., al risarcimento di tutti i danni patiti e patienti dalla sig.ra D.D.Z. in conseguenza del sinistro di cui in premessa, pari a € 45.573,00 (QuarantaCinquemilaCinquecento SettantaTre/00) o a quel diverso importo che sarà quantificato nel corso dell'espletanda istruttoria. Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio, I.V.A. e C.P.A. inclusi. Insiste per l'ammissione della CTU medico legale sulla persona della sig.ra D.D.Z., al fine di valutare i danni subiti dall'infortunata in relazione al sinistro per cui è causa.”*
- Il **COMUNE DI ...** ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
*“IN VIA PRINCIPALE * ACCERTARE e DICHIARARE che il COMUNE DI ... non è responsabile della verifica del sinistro lamentato dalla Sig.ra D.D.Z.; e per*



*l'effetto, * RIGETTARE la domanda attorea in ogni suo capo, poichè infondata, inconferente e improvata per le motivazioni dedotte in narrativa; * CONDANNARE la controparte alla rifusione delle spese e competenze di giudizio. IN VIA SUBORDINATA * DISPORRE nella maniera che riterrà più equa e opportuna, anche per quanto concerne gli oneri di giudizio."*

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. Con atto di citazione, ritualmente notificato e depositato il 12.10.2021, la sig.ra D.D.Z. ha convenuto in giudizio il COMUNE DI ... chiedendo al Tribunale di accertare la responsabilità dell'Ente, in relazione all'infortunio da lei subito in data 21.8.2018 alle ore 08:30 circa, quando, mentre percorreva a piedi via ... angolo via ... per recarsi presso l'Ospedale civile cittadino, era caduta a terra a causa della *"pavimentazione pericolante formata da alcune mattonelle instabili che creavano un dislivello sulla strada"*.

Evidenziava che la pavimentazione sconnessa e instabile si trovava in una zona intrinsecamente pericolosa, in quanto sita in un punto di frequente passaggio, ove *"il marciapiede si restringe e forma una strettoia con il cordolo in cemento di un albero"*.

Avendo riportato, a seguito del sinistro, la *"frattura scomposta del capitello radiale dx con indicazione a trattamento chirurgico"* era stata sottoposta in data 27.8.2018 presso l'ospedale di ... ad un intervento di *"protesi capitellare e doccia gessata"* e dimessa in data 30.8.2018.

Ritenendo sussistente la responsabilità del COMUNE DI ..., ai sensi del combinato disposto degli artt. 2043 e 2051 c.c., ha concluso chiedendo la condanna dell'Ente al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali da lei subiti e quantificati in € 45.573,00, oltre spese di lite.

2. Con comparsa depositata il 7.1.2022 si è costituito il Comune di ..., contestando sia in punto di fatto che di diritto la fondatezza della domanda, evidenziando in particolare quanto all'an la perfetta visibilità dei luoghi al momento del fatto e l'inesistenza di insidie lungo il marciapiede.

In relazione al quantum ha eccepito la duplicazione risarcitoria, attesa la contemporanea richiesta del danno biologico e del danno non patrimoniale.

3. Dopo il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 cpc, è stata ammessa la prova per testi articolata da parte attrice, assunta all'udienza del 30.6.2023.

All'esito e prima di disporre eventuale CTU per la quantificazione dei danni, ritenuto opportuno pronunciare sentenza parziale sulla sussistenza della responsabilità per l'evento occorso, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza 9.10.2024, tenuta nelle forme della trattazione scritta ex art. 127ter cpc, con assegnazione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.



La domanda spiegata dall'attrice è infondata e va rigettata in ragione di quanto di seguito esposto.

A. Sulle coordinate giuridiche della fattispecie

Giova preliminarmente sottolineare in diritto, in relazione alla materia (qui controversa) della responsabilità per danni da insidia stradale, che:

- non vi è dubbio che, in linea di principio, il Comune ha, al pari di altri enti proprietari di strade pubbliche, l'obbligo di provvedere alla relativa manutenzione (art. 16 legge n. 2248 del 1865, all. F; art. 14 cod. strada; art. 28 legge n. 2248 del 1865, all. F; per i Comuni, art. 5 r.d. 15 novembre 1923, n. 2506) dovendo rispondere nei confronti dell'utente per eventuali violazioni di detti obblighi quale custode delle strade sottoposte alla sua cura e vigilanza, nonché di prevenire e, se del caso, segnalare qualsiasi situazione di pericolo o di insidia;
- gli obblighi di manutenzione dell'ente pubblico proprietario di una strada aperta al pubblico transito, al fine di evitare l'esistenza di pericoli occulti, si estendono ai marciapiedi laterali, i quali fanno parte della struttura della strada, essendo destinati al transito dei pedoni (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16226 del 03/08/2005 ss. 16.4.1993, n. 4533);
- pertanto, l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia prova del caso fortuito (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8935 del 12/04/2013 e così da ultimo Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 13/05/2024, n. 12988);
- ad integrare la responsabilità è necessario e sufficiente che il danno sia stato "cagionato" dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa;
- si tratta dunque di una responsabilità oggettiva con possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale altrimenti esistente tra la cosa e il danno (cfr Cass. civile sez. III, 08/02/2023 n.3739);
- ne segue che il danneggiato ha il solo onere di provare il fatto, l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa e il danno, mentre al custode spetta di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma del "caso fortuito", quale fatto o atto (del danneggiato o del terzo) che si pone in relazione causale con l'evento dannoso, caratterizzandosi come causa esclusiva dello stesso evento (Cass. 08/07/2024, n. 18528);
- in particolare, con riferimento al cosiddetto caso di insidia o trabocchetto del manto stradale, la responsabilità ex art. 2051 c.c. può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure



dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani). Ne consegue che il giudice può ritenere eliso il nesso causale tra la res in custodia dell'amministrazione e l'evento dannoso (e, quindi, integrata la prova liberatoria del caso fortuito) per effetto del fatto colposo esclusivo del danneggiato, il quale abbia impropriamente utilizzato il bene pubblico (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 24/05/2024, n. 14566);

- in ogni caso, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si attegga diversamente a seconda del grado d'incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., e dev'essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione, da parte dello stesso danneggiato, delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo del danno, fino a rendere possibile, nei termini appena specificati, che detto comportamento superi il nesso eziologico astrattamente individuabile tra fatto ed evento dannoso. (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 15/09/2023, n. 26682).

B. Sul fatto dedotto in giudizio

Nell'atto di citazione l'attrice ha sostenuto di essere caduta il giorno 21 agosto 2018, alle ore 08.30 circa *“mentre percorreva a piedi via ..., angolo via ..., ... a causa della presenza nella zona di una pavimentazione pericolante, formata da alcune mattonelle instabili che creavano un dislivello sulla strada altamente rischioso per i passanti”*.

Ha aggiunto che: *“la pavimentazione sconnessa e instabile si trova in una zona intrinsecamente pericolosa, in quanto sita in un punto di frequente passaggio, ove il marciapiede si restringe e forma una strettoia con il cordolo in cemento di un albero.”*

A sostegno delle proprie affermazioni, ha allegato con il doc. 1 tre fotografie del luogo ove il sinistro si sarebbe verificato:

- nella prima fotografia si vede un marciapiede ove è collocato un albero, delimitato da un cordolo in marmo bianco, che appare rialzato rispetto al piano di calpestio, costituito da betonelle di colore scuro comunque a contrasto con il cordolo;
- nella seconda si inquadra il medesimo albero, con il medesimo cordolo, ma da una prospettiva più lunga che consente di visualizzare anche la distanza tra il medesimo cordolo e il muro di cinta che si vede pari a circa 12 betonelle;



- nella terza foto è inquadrato il solo cordolo bianco con un giornale datato 31.8.2018 a testimoniare che a quella data il cordolo, su cui la signora assume di essere caduta, era già in quelle condizioni.

Dalle fotografie e da quanto dedotto dall'attrice si evince che, il senso di marcia della attrice era quello per cui il muro di cinta, che si vede nel percorrere il marciapiede, resta alla destra del pedone.

Con la I memoria ex art. 183 comma 6 cpc, a precisazione dei fatti di causa, l'attrice ha aggiunto che: *“provenendo da via ..., percorreva il tratto iniziale di via In quel tratto di strada, il marciapiede si restringe in una strettoia e costringe il pedone a passare accanto al cordolo in cemento che delimita l'area in cui sono piantumati gli alberi ... la pavimentazione è sconnessa a causa di alcune mattonelle instabili e del cordolo rialzato, che crea un dislivello di diversi centimetri rispetto al piano strada (cfr. doc.1 già in atti). A causa delle sconnessioni presenti sul marciapiedi ...”*

Nella II memoria ex art. 183 comma 6 cpc si legge: *“il sinistro per cui è causa è avvenuto il 21/08/2018 sul marciapiede del tratto iniziale di via ..., che costeggia l'Ospedale Civile di ... (doc.14, foto aerea). Come già precisato nella prima memoria, a distanza di quattro anni lo stato dei luoghi è ancor oggi lo stesso, non avendo il Comune MAI provveduto alla sistemazione del marciapiede, come dimostrato dalle fotografie che vengono depositate (doc. 15, n. 7 fotografie). Dalle foto risulta assolutamente innegabile la forte sconnessione della pavimentazione a causa delle radici degli alberi, piantumati peraltro proprio al centro del marciapiede, così da costringere i pedoni a passare accanto al cordolo in cemento che delimita l'area in cui si trovano gli alberi...”*

Nei capitoli di prova richiesti ed ammessi e su cui ha risposto affermativamente la teste A.D.R. all'udienza del 30.6.2023, senza offrire sul punto ulteriori delucidazioni, si legge:

“2. Vero che, provenendo a piedi da via ..., la sig.ra D.D.Z. percorreva il tratto iniziale di via ... che costeggia l'Ospedale Civile, rappresentato nella foto (doc.14) che le viene mostrata?;

3. Vero che, in quel tratto di marciapiede, la sig.ra D.D.Z. inciampava e cadeva rovinosamente a terra, a causa della presenza della pavimentazione sconnessa, che presentava i blocchetti di cemento rialzati rispetto al piano strada?;

4. Vero che lo stato dei luoghi corrisponde alle fotografie che le vengono mostrate (doc.15?);”

Il doc. 14 richiamato è la foto aerea di via ... ed è stata evidenziata l'intera strada unitamente all'isolato ricompreso dalla vegetazione vicina.

Il doc. 15 riporta 7 fotografie:

- la prima raffigura un marciapiede e un albero circondato dal cordolo bianco in parte sollevato e



diverse betonelle sconnesse e sollevate dal piano strada;

- la seconda consente di calcolare la distanza tra il cordolo bianco che circonda l'albero ritratto dal muro della recinzione vicino alla destra del pedone e le betonelle che sono circa 3;
- la terza rappresenta un altro albero (il cui cordolo è meno sollevato di quello di cui alla foto 1) e le betonelle sono meno sconnesse;
- la quarta raffigura lo stesso albero della terza foto ma da visuale opposta;
- la quinta, la sesta e la settima mostrano dal basso e dall'alto in campo lungo un marciapiede in cui gli alberi sono molto vicini al muro e che appare diverso dalla seconda foto allegata in citazione al doc. 1 (e che in citazione viene definita strettoia).

Dalle risultanze probatorie in atti (fotografie allegate e prova per testi) non risulta provato l'esatto luogo della caduta della sig.ra D.D.Z.

Nell'atto di citazione l'attrice ha dedotto di essere caduta a causa delle mattonelle instabili, presenti ove il marciapiede si restringe, ma le foto da 1 a 3 del doc. 1 prodotte con l'atto di citazione, ritraggono un cordolo in marmo delimitante l'aiuola di un albero, posizionata all'interno di marciapiede ampio, in cui il passaggio tra il muro di cinta sulla destra delle foto e il cordolo bianco che circonda gli alberi è largo e comodo al passaggio.

Dall'esame delle fotografie allegate alla II memoria ex art. 183 cpc, richiamate nei capitoli di prova sui quali è stata esaminata la teste sentita all'udienza del 30.6.2023, la causa dell'insidia è rappresentata dalla pavimentazione sconnessa, raffigurata nelle fotografie di cui al doc. 15, dove l'ampiezza del marciapiede rispetto al muro di cinta risulta notevolmente inferiore a quella della foto 2 del doc. 1 prodotta con l'atto di citazione.

Va inoltre aggiunto che, mentre nell'atto di citazione e nella I memoria ex art. 183 si menziona la strettoia del marciapiede, nelle uniche foto di riferimento presenti in quella fase processuale (foto 2 del doc. 1) il restringimento non si vede.

Solo con la II memoria, deputata alla sola articolazione dei mezzi istruttori del *thema decidendum* già cristallizzato e definito con la I memoria, compaiono foto che rappresentano il marciapiede che si restringe e comunque luoghi diversi da quelli richiamati in citazione e pure diversi tra loro.

La domanda va quindi rigettata considerato che l'attrice, onerata della relativa prova, non è stata in grado di individuare, con certezza, il luogo del sinistro.

Va perlato evidenziato che il fatto è avvenuto alle ore 8.30 del 21.8.2018, quindi in orario diurno, con ottima visibilità, in quanto l'attrice, che percorreva via ... diretta al CUP (direzione mare monti con il sole alle spalle) aveva il sole alle spalle.

Pertanto, anche laddove fosse stato indicato l'esatto luogo del sinistro, l'ottima visibilità e il campo



lungo avrebbero comunque consentito di ricondurre il sinistro alla condotta colposa dell'attrice, che non aveva prestato sufficientemente attenzione al proprio incedere, omettendo di adottare quelle cautele normalmente attese e prevedibili in considerazione dello stato dei luoghi.

C. Sulle spese

Le spese di lite seguono la soccombenza di parte attrice e si liquidano come in dispositivo, considerato il valore indicato in citazione, secondo i valori medi.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 1502/2023, così decide:

RIGETTA

la domanda formulata dall'attrice, per le causali di cui in motivazione.

CONDANNA

l'attrice a rifondere al COMUNE DI ... le spese di lite, che liquida in € 7.616,00 oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.A.P come per legge.

Pescara, 21 gennaio 2025

Il Giudice

dott. Patrizia Medica

